

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1538 del 31 luglio 2012

Ditta Me.Ma.P. s.r.l. Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata "CASCINA POZZI", sita in Comune di Villafranca di Verona (VR). (L.R. 44/82).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:

Si tratta del rilascio dell'autorizzazione ad aprire e coltivare una cava di sabbia e ghiaia denominata "CASCINA POZZI", sita in Comune di Villafranca di Verona (VR).

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

delibera

- 1) di prendere atto e fare proprio parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni (**allegato A**);
- 2) di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, alla ditta Me.Ma.P. s.r.l. - P.IVA - 02032220200 - con sede in Monzambano (MN) via Strada Moscatello n. 97, ad aprire e coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata "CASCINA POZZI" sita in Comune di Villafranca di Verona (VR), di cui alla domanda in data 24.06.2008, pervenuta in Regione il 24.06.2008 e assunta al prot. n. 331368/57.02 del 25.06.2008, all'interno dell'area individuata con linea rossa tratteggiata nella tavola n. 1 "Planimetrie rilievo, stato di progetto e di ripristino" a scala 1:1.000, facente parte della documentazione allegata alla domanda datata 24.06.2008 prot. n. 331368/57.02 del 25.06.2008, con le condizioni e prescrizioni più avanti indicate e secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d'ufficio come di seguito elencati:
 - RELAZIONE TECNICA (elaborato n. 1); (prot. n. 331368/57.02 del 25.06.2008);
 - ELAZIONE GEOLOGICA (elaborato n. 2); (prot. n. 331368/57.02 del 25.06.2008)
 - PROGETTO DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE (elaborato n. 3); (prot. n. 331368/57.02 del 25.06.2008);
 - PLANIMETRIE RILIEVO, STATO DI PROGETTO E DI RIPRISTINO (scala 1:1000) (tavola n. 1)(prot. n. 331368/57.02 del 25.06.2008);
 - SEZIONI (scala 1:500) (tavola n. 2) (prot. n. 331368/57.02 del 25.06.2008);
 - PLANIMETRIE FASI DI COLTIVAZIONE (scala 1:2000) (tavola n. 3) (prot. n. 331368/57.02 del 25.06.2008);
 - PLANIMETRIE PARTICOLARI (Scala 1:50 - 1:100) (Tavola n. 4) (prot. n. 331368/57.02 del 25.06.2008);
 - RELAZIONE DI SCREENING D'INCIDENZA AMBIENTALE (prot. n. 331368/57.02 del 25.06.2008);
 - RELAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DEL D.P.C.M. 12.12.2005(prot. n. 331368/57.02 del 25.06.2008);
 - PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE (prot. n. 432359 del 20.09.2011);
 - DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA' DI ASSOGGETTAMENTO DELL'INTERVENTO ALLA PROCEDURA DI V.INC.A. (prot. n. 432359 del 20.09.2011);
 - PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE con analisi chimiche dei terreni superficiali (prot. n. 182291 del 18.04.2012);
 - PLANIMETRIE CAVA CASCINA POZZI - recepimento prescrizioni (scala 1:1000) (Tavola 01) (prot. n. 336549 del 20.07.2012)

- 3) di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:
- a) recintare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, con rete metallica per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area della cava così come individuata con linea rossa tratteggiata nella tavola n. 1 "Planimetrie rilievo, stato di progetto e di ripristino" appartenente alla documentazione di progetto in data 25.06.2008 prot. n. 331368/57.02, apponendo, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro della medesima, cartelli ammonitori di pericolo;
 - b) porre in opera, entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
 - c) effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all'interno dell'area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;
 - d) accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
 - e) realizzare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
 - f) subordinare i lavori di estrazione nel lotto n. 3 alla verifica dell'avvenuta ricomposizione ambientale morfologica del lotto n. 1. Tale verifica dovrà essere accertata con sopralluogo congiunto di Comune e Provincia a seguito di preventiva comunicazione da parte della ditta di avvenuto completamento della sistemazione ambientale del lotto n. 1 corredata da adeguato rilievo topografico a firma del Direttore dei Lavori, attestante la regolare esecuzione dei lavori;
 - g) ripristinare l'intera area di cava alle quote di piano campagna originario, rispettando la temporalità di coltivazione di cui al punto n. 4 e, in ogni caso, per ciascun lotto, iniziando le opere di ricomposizione ambientale a partire dalla fascia più prossima alla pista di volo, evitando espressamente, nella conduzione dei lavori di coltivazione, iniziative che possano recare intralcio alla visuale della futura torre di controllo ENAV;
 - h) utilizzare prioritariamente, per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e dal D.lgs. n. 117/08:
 - sottoprodotti derivanti da prima lavorazione, svolta in cava, dei materiali di cava;
 - terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno della cava;
 - sottoprodotti provenienti dall'esterno della cava e derivanti da prima lavorazione di materiali della medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia);
 - terra non inquinata proveniente dallo strato più superficiale dell'area di cava;
- a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006 ovvero ai valori naturali di fondo espressi dal contesto di riferimento della cava. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell'utilizzo;
- i) provvedere, in via prioritaria, nel corso della sistemazione ambientale, allo stendimento sul fondo cava di uno strato di 50 cm di limo proveniente dalla selezione e lavorazione del materiale di cava al fine di garantire e tutelare ulteriormente l'integrità della sottostante falda freatica;
 - j) rispettare la normativa vigente in materia di ostacoli alla navigazione, i cui limiti di altezza non dovranno essere superati nemmeno da mezzi o macchinari mobili utilizzati in via temporanea per l'esercizio dell'attività di cava nonché il rispetto delle normative di sicurezza della navigazione aerea;
 - k) adottare, al fine di abbattere la produzione di polveri sia in cava che lungo la viabilità vicinale interessata dal transito dei mezzi di trasporto, idonei accorgimenti (sistemi a pioggia ove necessario etc.) da realizzarsi all'interno dell'ambito del cantiere di cava;
 - l) adottare idonei accorgimenti volti ad impedire il richiamo di avifauna;

- m) non realizzare all'interno dell'area della cava impianti di lavorazione né qualsiasi costruzione in elevazione;
- n) effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.);
- o) assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
- p) presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
- q) stipulare con il Comune di Villafranca di Verona, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione, la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, e trasmetterla alla Regione ovvero, qualora decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema allegato al presente provvedimento (**allegato B**) e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
- r) non avviare, fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo, i lavori di coltivazione oggetto di autorizzazione;
- s) regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, mediante disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale;
- t) rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 e al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, posto che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono in capo alla Provincia;
- 4) di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 4 (quattro) anni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento;
- 5) di fare obbligo alla ditta di attivarsi adeguatamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato prevedendo, entro tale termine, anche lo smantellamento delle eventuali strutture accessorie (box adibiti ad uffici, pesa, impianti di pulizia mezzi operatori ed abbattimento polveri etc.) collocate all'interno dell'area della cava, ma non in elevazione rispetto al piano campagna, per la restituzione all'uso agricolo dell'intera superficie o altri usi consentiti dalle vigenti norme e/o dagli strumenti urbanistici in vigore;
- 6) di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali alla coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evoluzione della situazione presente sull'area ovvero a intervenute esigenze ambientali e di sicurezza, anche disponendo, se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
- 7) di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgono ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell'ambito considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia per la cava in oggetto che per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti;
- 8) di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione;
- 9) di dare atto e precisare che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 è costituito da sabbia e ghiaia;

- 10) di applicare espressamente, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, quanto stabilito dalla citata D.G.R. n. 652/2007 che si intende qui richiamata e trascritta;
- 11) di approvare, in quanto conforme alle disposizioni di cui al D.lgs. 117/2008, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla ditta Me.Ma.P. s.r.l. datato 09.03.2012 e pervenuto in Regione il 05.04.2012 prot. n. 182291 del 18.04.2012;
- 12) di stabilire, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/08, che il piano di gestione dei rifiuti di cava è soggetto a nuova approvazione qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e che, comunque, il piano medesimo deve essere riesaminato dalla ditta almeno ogni 5 anni;
- 13) di fare obbligo alla ditta di rispettare le statuizioni di cui al citato D.lgs. 117/08 e correlato piano di gestione, dando atto che il deposito cauzionale è stabilito a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall'attività di coltivazione, compresi quelli derivanti dal D.lgs. 117/08;
- 14) di stabilire che il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha effetti sull'intera area della cava, compresi gli eventuali impianti di prima lavorazione, mentre ne sono esclusi gli eventuali impianti autorizzati che, pur collocati all'interno dell'ambito della cava, non appartengono alla prima lavorazione e le aree di pertinenza dei medesimi che dovranno essere delimitate o recintate;
- 15) di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
- 16) di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
- 17) di stabilire l'importo per le spese di istruttoria della domanda in euro 400,00 (quattrocento/00) e, conseguentemente, di imporre alla ditta Me.Ma.P. s.r.l. il versamento alla Tesoreria Regionale, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, della somma di euro 297,00 (duecentonovantasette/00) a titolo di conguaglio, tramite il c/c postale n. 10264307 intestato a Regione Veneto -Rimborsi ed introiti diversi- Servizio di Tesoreria, 30122 Venezia;
- 18) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- 19) di incaricare la Direzione Regionale Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;
- 20) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul B.U.R. del Veneto.

Allegati (*omissis*)